

N. R.G. 8947/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8947/2016 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. MONACIS LUCIA
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACIS LUCIA

ATTORI

contro

con il patrocinio
dell'avv. elettivamente domiciliato in 10138
TORINO presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, respinta ogni contraria istanza, eccezione e controdeduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze

nel merito

accertare e dichiarare il diritto da parte dei signori _____ nella di loro
qualità di soci dell'Ente – a richiedere ed ottenere un rendiconto dettagliato in relazione ai bilanci

pagina 1 di 5



depositati dal Circolo Ricreativo Assistenziale nna e, precisamente, la consegna di copia del bilancio completo, del registro incassi, delle spese sostenute (fatture, ricevute e quant'altro), del registro di cassa e degli altri documenti contabili nonché copia della relazione dei conti a far data dal 2006 ad oggi.

Con vittoria delle spese ed onorari di causa contributo unificato, cpa e iva di legge, da distrarsi in favore del legale antistatario.

Per parte convenuta

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice Unico,

previa ammissione degli incumbenti di istruttoria necessari,

Respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande di parte attrice.

Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre successive occorrenti per registrazione e notifica, oltre spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nonché C.P.A. ed I.V.A. su imponibili.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato emesso di essere soci ordinari d' convenivano in giudizio detta associazione riferendo di avere chiesto in sede di assemblea straordinaria chiarimenti in merito ad alcune irregolarità riscontrate nella gestione amministrativa, fiscale e statutaria dell'ente nonché copia del bilancio dei registri incassi, della documentazione relativa alle spese sostenute, del registro di cassa e degli altri documenti contabili e copia della relazione dei conti, risultando il bilancio carente e non rispondente ai doveri di trasparenza e chiarezza; di avere ricevuto diniego a tale richiesta. Chiedeva pertanto la consegna del bilancio completo e degli altri documenti citati dal 2006 ad oggi.

Si costituiva l'associazione convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.

Oggetto del presente giudizio è la richiesta della parte attrice di potere ottenere copia della documentazione relativa alla gestione dell'associazione convenuta. Tale diritto non trova espressa disciplina nell'ambito delle disposizioni in materia di associazione non riconosciuta pacificamente applicabili alla associazione convenuta. In merito è principio acquisito quello secondo cui in mancanza di una espressa regolamentazione in tema di associazioni non riconosciute trovano analogica applicazione le disposizioni previste per le società o per le associazioni riconosciute. Tale principio è stato espresso dalla Suprema Corte secondo la quale *"l'associazione non riconosciuta, ancorché*



sfornita di personalita giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società” (Cass. 23.1.2007 n. 1476).

Con specifico riferimento al diritto di accesso degli associati non amministratori di una associazione non riconosciuta alla documentazione relativa alla gestione dell'associazione stessa si ritiene che debba trovare applicazione la disciplina prevista per le società semplici di cui all'art. 2261 c.c. (in tal senso nella giurisprudenza di merito si veda anche Tribunale Roma sent. 22.2.2010, Tribunale di Siracusa ord. 24.11.2015).

Tale disposizione prevede che i soci non amministratori hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi alla amministrazione nonché di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Nel caso in esame si discute se tale consultazione debba essere considerata riferibile alla sola presa di visione della documentazione in oggetto o possa essere estesa anche all'estrazione di copia della stessa atteso che nel corso del giudizio la parte convenuta in via transattiva ha già offerto agli attori di potere prendere visione di detta documentazione, offerta non accolta proprio in considerazione della non concessa facoltà di estrazione della copia dei documenti. In merito si osserva che, nonostante differenti opinioni espresse dalla dottrina, in sede di giurisprudenza di merito è stato affermato il principio secondo cui il diritto di consultazione spettante all'associato comprende sia il diritto di prendere visione ed esaminare i documenti dell'associazione, sia il diritto di estrarne copia o riprodurli con altri mezzi (Tribunale di Roma sent. 22.2.2010). Tale principio appare condivisibile analogamente a quanto già stabilito dalla prevalente giurisprudenza di merito in riferimento alla disciplina di cui all'art. 2476 c.c. relativo alle società di capitali (Tribunale Milano 29.9.2015, Tribunale Milano 22.7.2012, Tribunale Verona 29.8.2011), laddove quale limite di tale diritto viene individuata l'applicazione del principio della buona fede. E' stato a tal proposito in giurisprudenza affermato che il diritto di informazione che spetta al socio trovi un limite nel segreto sociale, e cioè che possano dagli amministratori non essere rivelate le notizie richieste qualora alla società stessa possa derivare un danno (in tal senso si veda Tribunale Piacenza 12.8.1994).

Nel caso di specie, parte convenuta invoca proprio l'applicazione di tale principio al fine di impedire la trasmissione delle copie della documentazione richiesta dagli attori. Si ritiene, peraltro, che tale eccezione sia priva di fondamento atteso che non viene né allegato in modo specifico e circostanziato né tantomeno provato in che cosa consisterebbe il danno che alla associazione potrebbe derivare dalla



estrazione della copia dei documenti, essendo solo stato genericamente indicato che gli stessi potrebbero essere divulgati a terzi estranei all'associazione stessa aventi interessi in conflitto con quelli della associazione convenuta. Né può apparire degna di rilevanza l'osservazione secondo cui, essendo l'associazione composta da numerosi associati, il riconoscimento di tale diritto comporterebbe un rischio di paralisi dell'associazione stessa. Trattasi, anche in tal caso, di affermazione generica e, in ogni caso, non può certo ritenersi che il numero elevato di componenti l'associazione possa di per sé solo essere ritenuto un motivo sufficiente per precludere ai singoli componenti l'esercizio di un diritto stabilito dalla legge.

In conclusione, pertanto, si ritiene che, l'esercizio del diritto espressamente sancito dall'art. 2261 di consultazione e rendicontazione che nella fattispecie è richiesta mediante la consegna di copia della documentazione indicata dagli attori, nel caso di specie, non possa essere considerata contraria al principio di buona fede e, in particolare, posta in essere in conflitto con interessi di riservatezza della associazione. La richiesta effettuata deve essere, pertanto, considerata legittima in quanto conforme al diritto in tal senso sancito dalla norma citata di cui all'art. 2261 c.c. Conseguentemente deve trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice di consegna della documentazione di cui al dispositivo, con spese di estrazione delle copie a carico degli attori come già in via interpretativa stabilito dalla giurisprudenza di merito in relazione all'interpretazione dell'art. 2476 c.c. (Tribunale Milano del 29.9.2015, Tribunale Milano 22.7.2012).

Le spese, attesa la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna la convenuta a consegnare a [] copia dei bilanci, del registro incassi, della documentazione relativa alle spese sostenute, del registro di cassa, della relazione dei conti e della ulteriore documentazione contabile eventualmente in possesso della associazione convenuta, a far data dall'anno 2006, con spese di estrazione delle copie a carico degli attori.



Sentenza n. 1143/2019 pubbl. il 13/03/2019
RG n. 8947/2016

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3971,00 di cui € 810 per fase studio, € 574 per fase introduttiva, € 1204 per fase istruttoria, € 1384 per fase decisoriale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali.

Torino, 11 marzo 2019

Il Giudice
dott. Alberto La Manna

